

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

### **Differenza tra spoglio e molestia**

*La distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della qualità, bensì su quello della natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo. Pertanto, la differenza tra lo spoglio e la turbativa va definita non in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere: se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarà concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrà la semplice turbativa.*

**Tribunale di Taranto, sezione prima, sentenza del 4.01.2016**

*...omissis...*

La presente sentenza viene redatta sulla base del nuovo testo degli artt. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 45 co. 17 e dall'art. 52 co 5 della L. n. 69 del 18 giugno 2009 , in vigore dal 4 luglio 2009 e, in parte qua, di immediata applicazione, senza alcuna distinzione, anche ai giudizi a detta epoca pendenti in primo grado in forza della previsione in tal senso contenuta nell'art. 58 co. 2 della legge suddetta.

I ricorrenti, in qualità di proprietari di appartamenti siti xx negli stabili di Via xxxxx e n.60 e di Via V. n.38 e n.28, premesso che detti fabbricati hanno un cortile interno dell'estensione di mq 890, utilizzato da tutti i condomini fin dall'epoca della realizzazione per il ricovero delle loro autovetture , hanno richiesto la tutela xxx e su incarico della Sxxa., in data 29.9.2005 , smontato e rimosso i due cancelli esistenti presso gli ingressi del cortile tanto dal lato di Via Campania quanto da quello di Via Veneto , sostituendoli con altri realizzati con materiali di scarsa consistenza e privi di serratura . Aggiungevano che , mentre i cancelli preesistenti venivano richiusi dopo il loro utilizzo , quelli nuovi rimanevano sempre aperti, per mancanza di una serratura completa di chiavi ,con grave pregiudizio non solo per la sicurezza delle autovetture , ma anche per le abitazioni dei ricorrenti alla quali si poteva accedere direttamente dal cortile. Chiedevano quindi di essere reintegrati nel possesso del cortile o, in subordine di essere mantenuti nello stesso , con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni e con vittoria delle spese e competenze del giudizio.

Si costituiva in giudizio la xxxxx , la quale premettendo di agire in forza di procura speciale conferitale dagli attuali proprietari dell'area cortilizia, gli eredi del costruttore Vxxxxxx. , ammetteva di aver sostituito i cancelli, ma di non aver mai impedito l'accesso al cortile , né di aver mai negato ad alcuno dei ricorrenti la consegna delle chiavi.

Assunte sommarie informazioni, a mezzo di documenti e tramite l'audizione di alcuni informatori , con ordinanza del 23.3.2006 il Tribunale ordinava alla xxxxx di reinstallare il cancello rimosso e , in mancanza, autorizzava i ricorrenti a provvedervi a sue spese.

All'esito della successiva fase di merito, in cui veniva svolta ulteriore attività istruttoria, mediante l'escussione di testimoni, l'epletamento di una CTU e l'acquisizione di produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.1.2012 e poi, per i motivi riportati negli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio , rimessa sul ruolo e nuovamente trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Il provvedimento reso all'esito della fase interinale merita di essere confermato.

Va innanzitutto evidenziato che possono considerarsi circostanze pacifiche , in quanto incontestate dalla stessa parte convenuta , che i ricorrenti hanno sempre avuto il possesso dell'area cortilizia oggetto del giudizio, utilizzata per parcheggiare le proprie autovetture ; che i cancelli da cui si accedeva al cortile venivano rimossi per conto della stessa il 29.9.2005 e che detti cancelli venivano sostituiti da altri, con caratteristiche costruttive diverse.

Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di merito è emerso inoltre che tali nuovi cancelli, al momento della loro installazione, erano privi di serratura al contrario di quelli preesistenti rimossi e che tale situazione aveva consentito l'intrusione all'interno del cortile di malintenzionati, come dimostrato dal fatto che si erano verificati danneggiamenti alle autovetture parcheggiate all'interno del cortile, nonché tentativi di furto di veicoli ed appartamenti.

Si era quindi resa necessaria l'installazione di un grosso faro per illuminare la zona, con conseguente esborso di rilevanti spese di energia elettrica( vedi deposizione testimoniale della xxxxx della convenuta erano privi di serratura o comunque non potevano chiudersi a chiave , non può ritenersi smentita dalla deposizione del teste G<<< notte.

Va infatti evidenziato che lo stesso ( peraltro dipendente - funzionario della Sxxx società convenuta ) pur abitando a circa 50 metri dal cortile in questione, non poteva aver modo di verificare se effettivamente i cancelli venivano chiusi a chiave in tarda notte dall'ultimo dei condomini che rientrava ed aperti la mattina presto dal primo che uscivaxxx così come hanno riferito gli informatori escussi nella fase cautelare del presente giudizio ( cfr. deposizione di xxxx).

In conclusione, alla luce delle emergenze istruttorie raccolte xxx deve ritenersi innanzitutto acclarata l'esistenza in capo ai ricorrenti di una situazione di possesso tutelabile del cortile in questione , da intendersi quale esercizio del potere di fatto su tale bene estrinsecato con il contenuto di un diritto reale.

Reputa inoltre il Tribunale che la situazione di fatto lamentata dai ricorrenti integri gli estremi della molestia o turbativa e non già dello spoglio.

È noto, invero, che la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della qualità, bensì su quello della natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagiato o scomodo (v. Cass. n. 738/1980). Pertanto, la differenza tra lo spoglio e la turbativa va definita non in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere: se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarà concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrà la semplice turbativa (v. Cass. n. 6956/1995).

Nel caso di specie la rimozione e sostituzione dei cancelli delimitanti l'accesso al cortile de quo, eseguito su mandato della società convenuta, ha sicuramente comportato una limitazione del modo di esercizio del possesso di tale area , in quanto i nuovi cancelli essendo privi di serratura non consentivano di precludere l'accesso al cortile a soggetti estranei, cosa che in precedenza avveniva quanto meno nelle ore notturne.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato alla società convenuta il ripristino dello stato dei luoghi preesistente , mediante l'installazione dei cancelli preesistenti o di cancelli dotati di serrature funzionanti con consegna ai ricorrenti delle relative chiavi. I ricorrenti, in caso di inottemperanza , devono essere autorizzati a provvedere direttamente a tale ripristino xxx, salvo rivalsa nei confronti della società resistente.

L'installazione dei cancelli preesistenti, già ordinata nella fase cautelare, non è stata eseguita , sicché deve ritenersi che in seguito alla loro rimozione gli stessi siano stati eliminati.

Tale condotta ( che non è stata oggetto di autonoma azione di spoglio che i ricorrenti hanno esercitato a tutela del possesso dell'area cortili zia) ha sicuramente arrecato ai medesimi un danno diretto quantificabile in Euro 100,00, pari al valore dei cancelli rimossi così stimato dal CTU, che la convenuta sarà tenuta a rifondere ai primi.

Può inoltre ritenersi provato , quale dato di comune esperienza, nonché in base alla documentazione prodotta dai ricorrenti (vedi denunce di danneggiamenti di veicoli parcheggiati nel cortile) e alle deposizioni testimoniali acquisite (in merito alla necessità di illuminare il cortile con un faro e di dotare le porte di accesso agli stabili condominiali di serrature ) che dalla condotta della convenuta siano derivati ai ricorrenti , disagi, spese e danni che in assenza di elementi di giudizio più precisi, possono equitativamente quantificarsi in Euro 2.500,00, somma che la società convenuta dovrà essere condannata a corrispondere ai ricorrenti, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo.

La domanda proposta nei confronti del xxx. deve invece essere rigettata , potendo considerarsi dato pacifico , in quanto incontestato, che lo stesso ha agito quale mero

esecutore materiale su mandato della S. s.p.a., xxxx.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della convenuta S. spa , mentre nulla deve disporsi con riferimento all'altro convenuto. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue.

p.q.m.

Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella composizione monocratica in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Sxxxxxx di provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi per cui è causa , mediante reinstallazione dei cancelli oggetto del giudizio , ovvero dotazione di quelli apposti in loro sostituzione di serrature funzionanti, consegnandone le chiavi ai ricorrenti;
- 2) autorizza i ricorrenti , in casi di mancata ottemperanza da parte delle società convenuta a quanto ordinato , a provvedervi direttamente , salvo rivalsa nei confronti della stessaxxxx ;
- 3) condanna la società resistente alla risarcimento di danni derivati ai ricorrenti dalla rimozione definitiva dei cancelli preesistenti, che si quantificano complessivamente in Euro 2.600,00 , di cui Euro 100,00 quale valore dei cancelli rimossi e la restante parte quali danni indiretti derivanti dalla loro rimozione;
- 4) condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.285,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15% , nonché IVA e CPA nella misura prevista dalla legge.
- 5) Rigetta la domanda proposta nei confronti xxxxxNulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Taranto, il 27 dicembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2016.